



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 13

REGOLAMENTO SERVIZIO PER I TRASPORTI FUNEBRI – APPROVAZIONE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore SERALE LUCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che i trasporti funebri esercitati nell'ambito del territorio comunale sono stati finora regolati dalle disposizioni contenute nel "Regolamento servizio per i trasporti funebri – modifica e approvazione servizi gratuiti e funerali – tipo" approvato con deliberazione consiliare n. 130 in data 20 dicembre 2011, secondo il principio della libera concorrenza tra le imprese di onoranze funebri, limitandosi il comune a garantire il possesso dei necessari requisiti, a fissare le tariffe massime del trasporto e dell'accompagnamento e a determinare i parametri qualitativi ed economici dei funerali tipo;

Dato atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 359 del 20 dicembre 2011 approvò lo schema di convenzione trasporti funebri con validità temporale di sei anni decorrenti dal 1° gennaio 2012 e quindi scaduto il 31 dicembre 2017;

Considerato che l'attuale regolamento trasporti all'art. 9 prevede che le imprese convenzionate sono tenute ad effettuare gratuitamente a rotazione per ordine alfabetico della loro ragione sociale, i servizi a mezzo auto funebre di trasporto dei deceduti sul territorio comunale indigenti o dei deceduti sulla pubblica via e dei prodotti abortivi;

Considerato che la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2014 n. 13-7014, ha dettato i primi indirizzi applicativi del regolamento Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15...) chiarendo che gli oneri dei recuperi e trasporti devono essere a carico del comune in cui è avvenuto il decesso, spettando pertanto al comune l'individuazione delle imprese cui affidare il servizio di recupero salme sul territorio comunale;

Ritenuto pertanto opportuno ridefinire il regolamento dei trasporti funebri in conformità alla disciplina e all'esperienza precedentemente maturata con la nuova normativa regionale;

Dato atto che questa operazione normativa si colloca in un momento temporalmente opportuno, alla vigilia del rinnovo delle convenzioni che regolano i rapporti tra il comune di Cuneo e le imprese di onoranze funebri;

Considerato che l'argomento è stato illustrato nella riunione di martedì 8 maggio 2018 nelle Commissioni Consiliari congiunte II[^] e VII[^] e nella riunione di martedì 12 giugno 2018 nelle Commissioni Consiliari congiunte II[^], IV[^] e VII[^];

Visto il D.P.R. 10 novembre 1990, n. 285 Regolamento di polizia mortuaria;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 264 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del enti locali" e degli articoli 21 e 23 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Elaborazione Dati e Attività Produttive - Dr. Pier-Angelo Mariani - espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;


DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento Comunale per il Servizio dei Trasporti Funebri”, che si compone di 12 articoli, secondo il testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa all’A.S.L.CN1 per quanto di sua competenza;
- 3) di dare atto che responsabile del procedimento per l’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Elaborazione Dati e Attività Produttive Dr. Pier-Angelo Mariani.



Città di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE



PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

APPROVATO CON DELIBERA n. _____ DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL _____

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini della Legge Regionale 3 agosto 2011 n.15 s.m.i. costituisce "trasporto funebre" ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nella nozione di "trasporto funebre" sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

Per "accompagnamento feretro" si intendono le fasi del trasporto funebre che richiedono un intervento manuale di movimentazione del feretro.

Per "salma" si intende il corpo inanimato di una persona, durante il periodo di osservazione e fino all'accertamento della morte da parte del medico necroscopo.

Per "cadavere" si intende il corpo inanimato di una persona, privo delle funzioni vitali, trascorso il periodo di osservazione e di cui sia stata accertata la morte da parte del medico necroscopo.

ART. 2 TIPOLOGIE DI TRASPORTO

I tipi di trasporto funebre sono come di seguito definiti:

- trasporto con cerimonia civile o religiosa nel Comune di Cuneo (funerali);
- trasporto da o per altri comuni con cerimonia;
- trasporto senza cerimonia, da o per altri comuni o in qualsiasi cimitero comunale.

Il trasporto dei cadaveri è:

- a pagamento, a carico del committente, secondo la tariffa stabilita dall'amministrazione comunale, per i servizi richiesti e svolti esclusivamente nel territorio comunale;
- a carico del Comune di Cuneo in ogni altro caso.

ART. 3 TRASPORTO FUNEBRE NEL TERRITORIO COMUNALE

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Cuneo è effettuato in regime di libera concorrenza fra le imprese di onoranze funebri, regolarmente autorizzate, la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti ed in conformità a quanto prescritto nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nella Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 15 (art. 6 punto 1 e 4) s.m.i.;

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite costituite a tal fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di cadaveri rispettivamente di militari, propri soci e/o membri, con propri mezzi, osservando le disposizioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;

ART. 4 IMPRESE DI TRASPORTO FUNEBRE

I trasporti funebri che si sviluppano interamente nel territorio comunale dovranno essere eseguiti da imprese accreditate.

L'accreditamento dovrà essere richiesto al competente Ufficio Funebri del Comune, con istanza sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con comunicazione tempestiva di eventuali variazioni.

Le imprese che richiedono l'accreditamento dovranno essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del Regolamento attuativo 7/R del 8 agosto 2012, L.R. Regione Piemonte n.15 del 3 agosto 2011 e s.m.i.

La dichiarazione di possesso dei requisiti potrà essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, da presentarsi contestualmente all'istanza. In tal caso la documentazione dovrà poi essere esibita all'ufficio comunale competente entro i successivi 20 giorni.

Le imprese dovranno inoltre produrre dichiarazione di impegno ad applicare, per i trasporti funebri, le tariffe disposte, approvate ed aggiornate dalla Giunta Comunale con proprio atto.

L'accreditamento è disposto con determina dirigenziale.

Le imprese accreditate che possiedono i seguenti requisiti aggiuntivi:

- 1) dispongono nel concentrico cittadino di un ufficio aperto al pubblico, per almeno quattro ore al mattino e quattro ore al pomeriggio, nei giorni feriali,
- 2) sono munite di allacciamento telefonico (telefono e fax) casella di posta elettronica dedicata e casella di posta elettronica certificata, per ricevere e per eseguire, tramite un proprio rappresentante, gli ordini e le istruzioni inerenti il servizio,
- 3) sono reperibili sia di notte che di giorno per i servizi di recupero, fornendo il recapito telefonico e comunicandone tempestivamente le variazioni al Ufficio Funebri comunale,
- 4) hanno una rimessa per le auto funebri ubicata nel territorio comunale,
- 5) si impegnano ad applicare, per i trasporti funebri, le tariffe disposte e approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto,

possono sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Cuneo che le impegna ad eseguire congiuntamente al trasporto, i servizi di recupero e tutte le prestazioni relative al "servizio tipo", secondo le modalità ed i termini indicati dalla Giunta Comunale.

ART. 5 MODALITA' DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il massimo decoro: il personale deve essere in divisa adeguata alla cerimonia, tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso, il tutto nel rispetto della disciplina regionale.

Il trasporto inizia con il prelievo del cadavere dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto, convivenza od altro luogo di giacenza della stessa.

A richiesta il cadavere può essere portato al luogo ove verrà svolta la funzione e successivamente al cimitero.

Il trasporto deve essere eseguito con l'impiego di auto funebre e del personale necessario, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e della disciplina specifica regionale.

Le auto funebri durante il trasporto devono tenere la mano stradale prescritta ed evitare possibilmente intralci alla normale circolazione stradale.

I partecipanti alle esequie devono raggiungere i luoghi di culto ed i cimiteri comunali nel rispetto delle norme del codice della strada.

Il servizio di "accompagnamento feretro", viene fornito dall'impresa, in forma diretta o a mezzo di contratti di forniture di prestazione da parte di terzi nel rispetto della normativa vigente, a fronte del corrispettivo massimo indicato nelle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Per il trasporto salme al deposito di osservazione o all'obitorio, disposti dalla Pubblica Autorità (recuperi salme), si rimanda alle condizioni e termini fissati nella convenzione sottoscritta da ogni impresa convenzionata.

ART. 6 ORARIO TRASPORTI E FUNZIONI

I trasporti funebri aventi partenza o destinazione in qualsiasi cimitero comunale, si possono svolgere solo i soli giorni feriali e le domeniche in concomitanza con le festività del 1° gennaio, di Ognissanti e di Natale.

L'orario dei trasporti funebri è fissato dal competente Ufficio Funebri del Comune nell'ambito delle fasce orarie di seguito riportate.

		Destinazione del cadavere	
		A qualsiasi cimitero comunale	Fuori comune
Partenza del cadavere	Dal cimitero urbano	Partenza e arrivo dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30	Partenza dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.00
	Da una qualsiasi struttura, anche fuori comune	Partenza: libera Arrivo dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 16.30	Partenza ed arrivo: liberi

Tali orari si intendono tassativi e comprensivi di tutte le operazioni necessarie alla sepoltura e alla partenza dei cadaveri da parte delle imprese incaricate.

I trasporti durante il periodo di osservazione, c.d. trasporti a "bara aperta", vengono autorizzati esclusivamente durante l'orario di apertura dell'Ufficio Funebri.

Per le funzioni funebri di qualsiasi tipo e genere per città e frazioni, comprese quelle svolte nelle cappelle private, l'orario è il seguente:

MATTINO: ore **09:00** e **10:00**
POMERIGGIO: ore **14:30** e **15:30**

In concomitanza con i giorni festivi sarà possibile sovrapporre gli orari di svolgimento delle funzioni in città, come segue:

- nel giorno prefestivo per problemi legati all'ora del decesso, sarà possibile sovrapporre l'orario delle ore 15,30;
- nel giorno post festivo soltanto nel caso in cui gli orari stabiliti dall'Amministrazione Civica siano tutti impegnati, sarà possibile sovrapporre l'orario delle 14,30;
- durante tutti i giorni della settimana nel caso in cui il cadavere venga trasportato fuori comune per la sepoltura.

L'impresa è comunque tenuta a richiedere sempre il preventivo benestare all'Ufficio Funebri.

Le funzioni funebri non potranno essere svolte nei giorni festivi e la domenica, ad eccezione delle domeniche in concomitanza con le festività del 1° gennaio, di Ognissanti e di Natale.

ART. 7 SPESE TRASPORTI

I corrispettivi dovuti dai privati per il servizio dei trasporti funebri che si sviluppano interamente nel territorio comunale, vengono riscossi direttamente dalle imprese di onoranze funebri e non devono superare le tariffe massime indicate nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Il corrispettivo per i trasporti funebri fuori comune è concordato direttamente fra committente ed impresa e da questa riscosso.

Per i trasporti di cadaveri da o per fuori comune è dovuto al Comune di Cuneo un diritto fisso pari agli importi indicati nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

ART. 8 CARATTERISTICHE DELLE AUTO FUNEBRI

Le imprese devono avere la disponibilità di almeno un'auto funebre in uso esclusivo.

Le auto funebri poste in servizio devono essere in regola con le normative vigenti.

Le stesse devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia e devono essere disinfettate almeno due volte alla settimana ed immediatamente qualora dovessero verificarsi perdite di sostanze organiche.

L'impresa proprietaria del veicolo deve predisporre e mantenere aggiornato sia il piano di autocontrollo che il registro previsto dall'art.8 del Regolamento regionale n. 7 del 8 agosto 2012.

I predetti mezzi, devono essere muniti di apposito riduttore di velocità onde assicurare una marcia a passo d'uomo e di silenziatore allo scarico.

La rimessa delle auto funebri deve essere mantenuta in perfette condizioni di pulizia, disinfezione ed igiene.

ART. 9 SERVIZI CONVENZIONATI

Le imprese convenzionate, sono tenute ad effettuare, a rotazione, su base settimanale, per ordine alfabetico della loro ragione sociale, i servizi a mezzo di auto funebre previsti nella convenzione sottoscritta con il Comune di Cuneo, secondo le modalità e i termini indicati nella convenzione stessa.

Per tali servizi, in convenzione, saranno fissati i relativi corrispettivi dovuti dal Comune all'impresa convenzionata nonché le eventuali revisioni annuali dovute per legge.

ART. 10 DOVERI PROFESSIONALI DELLE IMPRESE

È obbligo delle imprese di onoranze funebri:

- informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
- rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

ART. 11 MODIFICHE REGOLAMENTARI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivedere il presente regolamento apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare ad inconvenienti riscontrati sia per migliorare il servizio o per adeguamenti di legge.

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non specificatamente indicato, le Imprese dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni tutte contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria e nel D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 s.m.i. e per le parti che rispettivamente trovano o possono trovare applicazione, a quelle contenute:

- nel Codice Civile;
- nell'ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3.11.2000 N. 396;
- nella Legge 23.12.1978 n. 833 e nel Regolamento Municipale d'Igiene s.m.i.;
- nella Legge 24.11.1981 n. 689 s.m.i.;
- nella Legge 267/2000 s.m.i.;
- nel DLGS 81/2008 s.m.i.;
- nella Legge Regionale 05/08/2011 n. 15 s.m.i.;
- nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., Nuovo Codice della Strada
- nel D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i., Regolamento di attuazione del C.d.S.

Le norme contenute nei regolamenti comunali che siano in contrasto con quanto previsto nel presente regolamento devono ritenersi abrogate.